

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione PRO LUCHIANO - CROCE VERDE" - ONLUS

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE



ART. 1

a) E' costituita l'Organizzazione di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, denominata:

"Associazione PRO LUCHIANO - CROCE VERDE" - ONLUS

b) L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Lugnano in Teverina (Terni), Località Parco degli Ulivi, s.n.c.; eventuali spostamenti di sede nell'ambito del comune non comportano modifica del presente statuto.

c) L'Organizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1977, è iscritta al nr. 162 del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, nel settore "attività sociali", ai sensi della legge regionale 25/05/1994 n. 15 come da D.P.G.R. n. 628 del 22/09/1995 della Regione Umbria; pertanto utilizzerà nella denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.

ART. 3

L'Organizzazione è apolitica, umanitaria, laica, non ha fini di lucro ed ispirata ai criteri di democraticità e trasparenza.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L'Organizzazione, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, ed in particolare:

- prestare nel comune di Lugnano in Teverina e in quelli limitrofi, assistenza agli infortunati, agli ammalati, ai disabili o comunque a persone in stato di bisogno;
- organizzare attività di assistenza e sostegno per cittadini anziani, portatori di handicap e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- aggregare cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- contribuire all'affermazione dei principi della cooperazione sociale sulla base della reciproca tutela e assistenza;
- organizzare manifestazioni al fine di creare fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e quanto altro necessario ed opportuno per il conseguimento dei propri scopi;

- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

SOCI

ART. 5

Possono far parte dell'Organizzazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

ART. 6

L'Organizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 - comma 4, legge 11 agosto 1991 n. 266, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Organizzazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, che verranno individuati tra soggetti non aventi la qualifica di socio.

L'Organizzazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi a quanto previsto dai commi precedenti, dalla legge nazionale e dalle leggi e regolamenti regionali.

ART. 7

La qualità di socio si acquista con il versamento della quota prevista

per l'anno in corso (entro il 31 marzo), previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di negare l'ammissione di coloro che - a suo motivato parere - abbiano tenuto o tengano comportamenti o rivestano cariche o incarichi tali per cui non si possa attendere l'assoluta coerenza necessaria per il perseguimento dei solidaristici scopi sociali.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Organizzazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

A tutti i soci è garantita la partecipazione alla vita associativa e, per quelli maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8

Lo status di socio si perde per dimissioni, morosità o provvedimento di esclusione. Ogni socio può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

L'esclusione è pronunciata e comunicata dal Consiglio Direttivo con lettera all'interessato con motivato parere, qualora il socio abbia perso i requisiti, non rispetti lo statuto, arrechi disturbo, molestia

o turbativa al normale svolgimento dell'attività sociale.

La perdita dello status di socio è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci non ammessi o oggetto del provvedimento di perdita dello status devono, prima di promuovere qualsiasi giudizio avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria, ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione successiva, si pronuncerà in modo definitivo.

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 9

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei sindaci revisori, solo se imposto dalla legge o nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10

L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.



L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci.

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta ai soci, con qualunque mezzo (affissioni pubbliche, posta ordinaria, lettera, fax, e-mail, ecc.) almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 11

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve esser inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed, eventualmente, il Collegio dei sindaci revisori; - approva il bilancio consuntivo - approva i

regolamenti interni - delibera l'accettazione di donazioni e le
modifiche patrimoniali - delibera su tutte le questioni attinenti alla
gestione sociale.

ART. 12

L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato
dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua
volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le
volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano
necessario; ogni qualvolta lo richieda il Collegio dei sindaci revisori;
ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli
associati. L'assemblea straordinaria delibera in merito alle
modifiche del presente statuto.

ART. 13

L'assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare
qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza semplice
dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei
voti di questi ultimi presenti in proprio.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In seconda convocazione sia l'assemblea ordinaria che
l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque
sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della
maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto in caso di



scioglimento dell'Organizzazione.

La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno in cui è stata indetta la prima convocazione.

ART. 14

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile. Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, e qualunque socio ne può prendere visione e chiederne copia.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci, e comunque di numero dispari.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è

rappresentanza della firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Organizzazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 19

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Organizzazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Organizzazione.

Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente.

ART. 20

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Assemblea dei soci elegge, il presidente del Collegio dei Revisori che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori: - controlla l'amministrazione dell'Organizzazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta

della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; - tiene un proprio libro dei verbali.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 21

Il fondo patrimoniale dell'Organizzazione è indivisibile; le risorse economiche dell'associazione per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite:

a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b) dai contributi dei privati;

c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Organizzazione;

e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da tutti gli altri proventi anche di natura commerciale e/o produttive marginali ai sensi del D.M. 25/05/1995.

ART. 22



Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione dell'Organizzazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

BILANCIO

ART. 23

Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

Il bilancio, o rendiconto annuale, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economica-finanziaria dell'Organizzazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Organizzazione.

SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 24

Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 25

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Salvo quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e in conformità alla legge 11 agosto 1991 n. 266, alle leggi regionali ed in ogni caso in conformità alla normativa vigente in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI TERNI
SPORTELLO DI AMELIA



REGISTRATO A TERNI IL 07.12.2010

AL N° 6881 MOD. 3e

ATT. Prindoli e. t. z. e

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott.ssa Liana Pelorosso)
L'ADDETTO
(Luca Curcio)

